



## CITTÀ DI CROTONE IL SINDACO

**ORDINANZA N. 1548 del 02/11/2020**

**Oggetto: Sospensione del mercato che si svolge il 1° giovedì del mese.**

*PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da covid-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;*

**VISTA** la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da covid-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTI:**

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 e, in particolare, l'art. 3;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19, ed in particolare l'art. 35;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020 e 13 ottobre 2020;

**RICHIAMATE** le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, nn. 1/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 7/2020, 12/2020, 15/2020, 20/2020, 25/2020, 28/2020, 29/2020, 32/2020, 35/2020, 36/2020, 37/2020, 38/2020, 40/2020, 41/2020, 55/2020, 58/2020, 65/2020, 68/2020, 69/2020, 70/2020, 73/2020 e 79/2020 emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1987, n. 833 in materia di igiene e sanità, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, integrative rispetto a quelle adottate a livello nazionale;

**VISTO** il DPCM 18 ottobre 2020 che modifica, ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020 ;

**VISTO** il DPCM 18 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

RITENUTO, in ragione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 in atto, di dover sospendere il mercato che si svolge il primo giovedì del mese sino alla cessazione della predetta emergenza sanitaria;

#### **ORDINA**

**la sospensione, con decorrenza dal mese di novembre 2020 e sino a nuova disposizione, del mercato che si svolge il 1° giovedì del mese.**

#### **RIBADISCE**

alla popolazione la necessità di attenersi strettamente alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 contenute nei decreti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle ordinanze disposte dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Calabria ed invita in particolare a restare a casa, uscendo solo ove strettamente necessario.

#### **AVVERTE**

che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le **sanzioni da € 400,00 a € 1.000,00**, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", salvo che il fatto non costituisca maggior reato;

#### **DISPONE**

che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per gli adempimenti di competenza, ai seguenti destinatari:

- Prefettura di Crotone, Questura di Crotone, Comando Provinciale Carabinieri, Comando Provinciale Guardia di Finanza, Comando polizia locale del Comune di Crotone, Comando VV.FF., Centrale Operativa 118, ufficio stampa del Comune di Crotone, Settore 2, Settore 4, Settore 5, Dogre srl, Consorzio Autoservizi Dei Due Mari s.c.a.r.l., Camera di Commercio, Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti,CNA;

#### **INFORMA**

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 *giorni dalla notifica del provvedimento*.

Responsabile del procedimento

*f.to Ing. Salvatore Gangemi*

Il Sindaco

*Ing. Vincenzo Voce*

## **Attestazione di pubblicazione**

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune, dal 02/11/2020 registrata al n° 3733 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Crotone, lì 02/11/2020

**Il Responsabile dell'Albo pretorio**  
*f.to Dott. Antonio Nicoletta*